

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Con il presente contratto, tra:

Consorzio Gorgovivo, con sede in Ancona, via Del Commercio 29, partita IVA 00322690421, di seguito denominata committente;

e il sig:

Ing. Stefano Fanesi, nato a Falconara M.ma (AN) il 31/08/1954, residente
codice fiscale FNSSFN54M31D4720, di seguito denominato collaboratore,

Premesso

- che il committente, nell'ambito dei compiti istituzionali di cui all'art. 5 dello Statuto vigente, necessita di una collaborazione nell'attività e nelle funzioni;
- che il collaboratore si è reso disponibile a prestare la propria opera con la previsione massima di 15 ore settimanali, dichiarando di possedere le capacità professionali e l'esperienza lavorativa necessarie;
- che il collaboratore dichiara di essere titolare di pensione di *vecchiaia* INPS e ad ogni modo la collaborazione richiesta non è etero-organizzata ovvero le modalità di esecuzione non sono organizzate dal committente, per cui ai sensi della normativa prevista dal D.Lgs. n. 81/2015, attuativo della legge delega n. 183/2014, nonché dal D.Lgs. n. 81/2017, il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa richiesto si differenzia dal lavoro subordinato (art. 2094 c.c.), in quanto non sussiste alcun vincolo di subordinazione, nonché dal lavoro autonomo, inteso come esercizio di arte o professione (art. 2229 c.c.), ma anche come contratto d'opera (art. 2222 c.c.),

Si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) il committente conferisce al collaboratore, che accetta, l'incarico di collaborare su richiesta dello stesso committente;
- 2) nell'esecuzione del presente contratto il collaboratore agirà autonomamente, senza vincoli di subordinazione e di orario, salvo il necessario coordinamento con l'attività del committente e nel rispetto delle indicazioni del suddetto;
- 3) l'incarico si intende conferito con inizio dal 01/02/2024 e avrà durata di 12 mesi e comunque sino all'espletamento delle attività prioritarie indicate nella deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio (delibera n. 11 del 16.12.2021);

- 4) le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto, in qualunque momento, con comunicazione scritta resa con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni; nulla è dovuto dalle parti in conseguenza del recesso;
- 5) il collaboratore si obbliga ad eseguire quanto previsto nel presente contratto, senza vincolo di esclusiva ma sempre nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede;
- 6) l'opera svolta dal collaboratore è a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso spese nei limiti di un massimo di 500,00 euro (cinquecento euro) mensili che sarà rendicontato attraverso autodichiarazione ai sensi del DPR 400/00 e corrisposto entro il giorno 10 del mese successivo;
- 7) in relazione al tipo di attività svolta, il collaboratore potrà essere soggetto ad assicurazione infortuni INAIL;
- 8) il collaboratore conferma di aver concesso, con separato atto, il suo consenso per il trattamento dei dati personali di cui al GDPR 676/2016 e s.m.i. ed al D.Lgs. 196/2003;
- 9) qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti sarà devoluta al G.O. territorialmente competente per materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ancona, 29/01/2024

Il collaboratore
(ing. Stefano Fanesi)

Il committente
CONSORZIO GORGOVIVO
IL PRESIDENTE
(sig. Paolo Raffelli)